

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Ambiente e Patrimonio



N.O. 306

li, 21-10-2017

IL SINDACO

OGGETTO: Ordinanza Sindacale N.O.141 del 22.05.2017. Non ottemperanza.
Sostituzione in danno agli inadempienti.

RICHIAMATA la propria Ordinanza n.141 del 22.05.2017 con la quale assumendo a presupposto l'avviso del Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa, che ha ravvisato la necessità di un intervento del Sindaco, nella qualità di Autorità locale di sanità, per impedire il protrarsi della accertata conduzione di una struttura adibita a canile, ove risultano ricoverati n.216 cani, non in possesso dei requisiti di legge, e ciò al fine di perseguire la tutela della salute e della incolumità dei cittadini, della salute e del benessere dei cani, della salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi, ha ordinato alla detentrica dei cani ed al legale rappresentante della Associazione risultante proprietaria:

- a) di non introdurre, fino a revoca di detta ordinanza, cani nella struttura adibita a canile sita nel territorio del Comune di Scicli in c.da Licozia oggetto del sopralluogo del 19.04.2017;
- b) di provvedere, al trasferimento, in altri siti autorizzati, dei cani ancora presenti all'interno della struttura, entro tre mesi dalla notifica della richiamata ordinanza;
- c) di attenersi nel trasferimento degli animali alla normativa sanitaria nazionale e regionale vigente in materia di movimentazione dei cani.

RICHIAMATA la nota datata 26.07.2017, acquisita al Prot.gen.n.22361 con la quale la detentrica dei cani ha avanzato istanza di proroga dei termini assegnati con la Ordinanza n.141 del 22.05.2017.

VISTA la nota prot.gen.n.24845 del 06.09.2017 con la quale il Capo Settore VII Ambiente e Patrimonio, per le motivazioni addotte in nota, ha ritenuto non accogliere la richiesta di proroga dei termini assegnati con Ordinanza n.141 del 22.05.2017.

VISTO il verbale di sequestro amministrativo ex art.13 L.689/91, ove si da conto delle attività di accertamento della ottemperanza alla Ordinanza n.141 del 22.05.2017, attività condotte in data 23.10.2017, e dal quale risulta la non ottemperanza alla richiamata Ordinanza.

RITENUTO che il protrarsi della attività irregolare condotta dalla Associazione italiana per la valorizzazione del cane (A.I.Va.C.), presso l'abitazione della signora Notaristefano Chiara, sita in c.da Licozia, tenere di Scicli, costituirebbe grave rischio per la salute e la incolumità dei cittadini, per la salute ed in benessere dei cani, per la salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi.

RITENUTO porre in essere e condurre, senza indugio, la conseguente attività di sostituzione in danno dell'inadempiente.

VISTO l'art.50 del D.Lgs.n.267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i. ai sensi del comma 4 "il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge" e del seguente comma 5 in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

ORDINA

1. Al Capo Settore Ambiente e Patrimonio, per il tramite degli uffici allo stesso assegnati, procedere, in danno agli inadempienti, a dare esecuzione alle previsioni della propria Ordinanza n.141 del 22.05.2017, nelle parti non ottemperate dai destinatari della stessa.
2. Improntare il connesso procedimento alla massima urgenza atteso il pericolo concreto ed attuale per la salute e la incolumità dei cittadini, per la salute ed il benessere dei cani, per la salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi.
3. Trasmettere la presente, per la attuazione, al Capo Settore Ambiente e Patrimonio, Ing.Guglielmo Spanò.

DISPONE

1. Notificare la presente a:
 - Capizzi Antonio, presso la sede dell'Associazione in C.da Licozia Scicli;
 - Notaristefano Chiara, quale affidataria dei cani sequestrati, residente in C.da Licozia, Scicli.
2. Trasmettere la Presente al Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Ragusa, per le finalità di cui all'650 del C.P..
3. Inviare copia della presente a:
 - Comandante Polizia Municipale – Scicli
 - Al Comandante Tenenza dei Carabinieri – Scicli
 - All'ASP di Ragusa – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria in via S.Giovanni Bosco n.6, Ragusa.

INFORMA

- 1) Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 07.08.1991 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi giorni e che, in ogni caso, il ricorso non sospende i termini come sopra assegnati.
- 2) L'ufficio ove è possibile visionare gli atti del presente procedimento è l'ufficio Randagismo, costituito presso il Settore Ambiente e Patrimonio, sito al secondo piano del Palazzo Comunale.
- 3) In ottemperanza al dispositivo della L.196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'Allegato "A", che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.

Si certifica la regolarità del presente provvedimento e degli atti allo stesso connessi.

IL CAPO SETTORE VII
AMBIENTE E PATRIMONIO
Ing.Guglielmo Spanò

IL SINDACO
Prof. Vincenzo Giannone

